



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*  
*Direzione Generale*

Prot.n. 57

Torino, 8 gennaio 2014

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici  
di ogni ordine e grado  
del Piemonte  
Loro Sedi

Ai Dirigenti e Reggenti  
degli Ambiti Territoriali  
per le province del Piemonte  
Loro Sedi

e p.c. Alle OO.SS. Regionali – Comparto Scuola  
Loro Sedi

Oggetto: Permessi Sindacali – Comparto Scuola – Periodo 1.9.2014 – 31.8.2015  
Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi,  
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e  
successive modifiche ed integrazioni – artt. 8-9-10 – CCNQ 17 ottobre 2013- D.L.  
90/2014, art.7 convertito dalla legge n. 114 dell'11.8.2014

In corrispondenza a quanto indicato nella nota del MIUR prot.n. 36384 del 23 dicembre 2014 pari oggetto, che si trasmette unitamente alla presente, si invitano le SS.LL. a determinare, qualora non sia già stato fatto, per il periodo 1.9.2014-31.8.2015 il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie richiamate nella sopra indicata nota ministeriale.

Si precisa che il prospetto allegato alla suddetta nota, che contiene la determinazione e ripartizione, per ogni singola provincia, del monte-ore spettante a ciascuna organizzazione sindacale, è stato trasmesso agli Ambiti territoriali delle rispettive province.

Nel richiamare l'attenzione sulle indicazioni contenute nella nota ministeriale allegata, si evidenzia che nella richiesta di fruizione di permesso sindacale, al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni, deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art.10 CCNQ 7.8.98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statuari (art.11 CCNQ 7.8.98): in questo caso deve essere precisato, inoltre, se l'imputazione stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria oppure alla Confederazione cui la stessa aderisce). La verifica dell'effettiva utilizzazione dei

permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

In base alle prescrizioni imposte dal CCNQ del 17 ottobre 2013, attesa la perentorietà del termine prescritto per la trasmissione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica (entro e non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione) si chiede ai Dirigenti Scolastici interessati di trasmettere comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre il giorno successivo a quello di fruizione di qualsiasi tipologia di permesso sindacale da parte dei rispettivi dipendenti.

Tali comunicazioni andranno effettuate agli Ambiti Territoriali della provincia, sede dell'istituzione scolastica di riferimento, secondo le modalità stabilite da ciascun Ambito, al fine di permettere ai referenti, già accreditati ed abilitati dal Ministero, di inserire direttamente i dati attraverso il sistema GEDAP.

Si ringrazia dell'attenzione e della collaborazione.

IL DIRIGENTE  
Antonio CATANIA